

Da: edilpriv@comune.carpi.mo.it
Inviato: giovedì 4 dicembre 2008 9.42
Oggetto: Disposizioni relative alle procedure per l'utilizzo di terre e rocce da scavo
Allegati: Terre da scavo.doc



Terre da scavo.doc
(199 KB)

PROCEDURE PER UTILIZZO DI TERRE E ROCCE DA SCAVO

Il giorno 13/02/2008, è entrato in vigore il D.Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4, "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 Aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale".

In ottemperanza alla suddetta normativa, ai sensi dell'art 186, comma 3 Art. 186 c.3. Ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito della realizzazione di opere o attività diverse da quelle di cui al comma 2 e soggette a permesso di costruire o a denuncia di inizio attività, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché i tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare un anno, devono essere dimostrati e verificati nell'ambito della procedura per il permesso di costruire, se dovuto, o secondo le modalità della dichiarazione di inizio di attività (DIA)., del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152, come modificato dal D.Lgs 4/2008, ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito della realizzazione di opere soggette a Permesso di Costruire o a Denuncia di Inizio Attività (es. realizzazione di fondazioni, di interrati, di sottoservizi, ecc. ...), tali interventi sono assoggettati a quanto previsto all'art. 186, del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152, come modificato dal D.Lgs 4/2008, che al comma 1 Art. 186 c. 1. "Le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ottenute quali sottoprodotti, possono essere utilizzate per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati purchè: a) siano impiegate direttamente nell'ambito di opere o interventi preventivamente individuati e definiti; b) sin dalla fase della produzione vi sia certezza dell'integrale utilizzo; c) l'utilizzo integrale della parte destinata a riutilizzo sia tecnicamente possibile senza necessità di preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e, più in generale, ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli ordinariamente consentiti ed autorizzati per il sito dove sono destinate ad essere utilizzate; d) sia garantito un elevato livello di tutela ambientale; e) sia accertato che non provengono da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del presente decreto; f) le loro caratteristiche chimiche e chimico-fisiche siano tali che il loro impiego nel sito prescelto non determini rischi per la salute e per la qualità delle matrici ambientali interessate ed avvenga nel rispetto delle norme di tutela delle acque superficiali e sotterranee, della flora, della fauna, degli habitat e delle aree naturali protette. In particolare deve essere dimostrato che il materiale da utilizzare non è contaminato con riferimento alla destinazione d'uso del medesimo, nonché la compatibilità di detto materiale con il sito di destinazione; g) la certezza del loro integrale utilizzo sia dimostrata. L'impiego di terre da scavo nei processi industriali come sottoprodotti, in sostituzione dei materiali di cava, è consentito nel rispetto delle condizioni fissate all'articolo 183, comma 1, lettera p)."?.

describe gli adempimenti per la presentazione dei progetti ed al comma 7 Art. 186, c.7. Fatti salvi i casi di cui all'ultimo periodo del comma 2, per i progetti di utilizzo già autorizzati e in corso di realizzazione prima

dell'entrata in vigore della presente disposizione, gli interessati possono procedere al loro completamento, comunicando, entro novanta giorni, alle autorità competenti, il rispetto dei requisiti prescritti, nonchè le necessarie informazioni sul sito di destinazione, sulle condizioni e sulle modalità di utilizzo, nonchè sugli eventuali tempi del deposito in attesa di utilizzo che non possono essere superiori ad un anno. L'autorità competente può disporre indicazioni o prescrizioni entro i successivi sessanta giorni senza che ciò comporti necessità di ripetere procedure di VIA, o di AIA o di permesso di costruire o di DIA". quelli da adottare per le opere in corso.

In sintesi, per titoli abilitativi (PDC o DIA) richiesti/presentati dopo il 13/02/08, con produzione di terre e rocce da scavo:

- in allegato al progetto deve essere allegata una dichiarazione asseverata da tecnico abilitato che dimostri la sussistenza dei requisiti richiesti dal comma 1 dell'art. 186 come modificato, che documenti quindi la quantità di materiale (sia quella prodotta che quella di cui è previsto il riutilizzo), il tipo di utilizzo, l'assenza di contaminazione con riferimento alla destinazione d'uso del medesimo materiale, i tempi previsti per l'eventuale deposito in attesa di utilizzo (comunque non superiori ad un anno). Qualora detta relazione non sia presentata congiuntamente al progetto il SUE dovrà richiederla come documentazione integrativa;

- nel caso in cui non ci sia produzione di terre o rocce da scavo, il professionista dovrà dichiarare che l'intervento non prevede produzione di terre e rocce da scavo come descritte dal D.Lgs 16 gennaio 2008 n.4. Qualora non si dimostri il rispetto dei requisiti prescritti, secondo quanto previsto dal D. Lgs 152/06 come modificato dal D. Lgs 4/08, art. 186, comma 5, le terre e rocce da scavo prodotte nell'ambito della realizzazione dell'intervento edilizio risulteranno sottoposte alle disposizioni in materia di rifiuti di cui al DLgs 152/06.

1 Art. 186 c.3. Ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito della realizzazione di opere o attività diverse da quelle di cui al comma 2 e soggette a permesso di costruire o a denuncia di inizio attività, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonchè i tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare un anno, devono essere dimostrati e verificati nell'ambito della procedura per il permesso di costruire, se dovuto, o secondo le modalità della dichiarazione di inizio di attività (DIA).

2 Art. 186 c. 1. "Le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ottenute quali sottoprodotti, possono essere utilizzate per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati purchè: a) siano impiegate direttamente nell'ambito di opere o interventi preventivamente individuati e definiti; b) sin dalla fase della produzione vi sia certezza dell'integrale utilizzo; c) l'utilizzo integrale della parte destinata a riutilizzo sia tecnicamente possibile senza necessità di preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e, più in generale, ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli ordinariamente consentiti ed autorizzati per il sito dove sono destinate ad essere utilizzate; d) sia garantito un elevato livello di tutela ambientale; e) sia accertato che non provengono da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del presente decreto; f) le loro caratteristiche chimiche e chimico-fisiche siano tali che il loro impiego nel sito prescelto non determini rischi per la salute e per la qualità delle matrici ambientali interessate ed avvenga nel rispetto delle norme di tutela delle acque superficiali e sotterranee, della flora, della fauna, degli habitat e delle aree naturali protette. In particolare deve essere dimostrato che il materiale da utilizzare non è contaminato con riferimento alla destinazione d'uso del medesimo, nonchè la compatibilità di detto materiale con il sito di destinazione; g) la certezza del loro integrale utilizzo sia dimostrata. L'impiego di terre da scavo nei processi industriali come sottoprodotti, in sostituzione dei materiali di cava, è consentito nel rispetto delle condizioni fissate all'articolo 183, comma 1, lettera p)."?.

3 Art. 186, c.7. Fatti salvi i casi di cui all'ultimo periodo del comma 2, per i progetti di utilizzo già autorizzati e in corso di realizzazione prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, gli interessati possono procedere al loro completamento, comunicando, entro novanta giorni, alle autorità competenti, il rispetto dei requisiti prescritti, nonché le necessarie informazioni sul sito di destinazione, sulle condizioni e sulle modalità di utilizzo, nonché sugli eventuali tempi del deposito in attesa di utilizzo che non possono essere superiori ad un anno. L'autorità competente può disporre indicazioni o prescrizioni entro i successivi sessanta giorni senza che ciò comporti necessità di ripetere procedure di VIA, o di AIA o di permesso di costruire o di DIA.

Alla presente nota informativa si allega: Dichiarazione ai sensi dell'art. 186 del D.Lgs. 03/04/06 n. 152 modificato dal D.Lgs. 16/01/08 n. 4 (scaricabile anche dal sito Internet del Comune di Carpi: www.carpidiem.it, modulistica/Edilizia Privata)

IL RESPONSABILE

DELLO SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA

DEL COMUNE DI CARPI

Geom. Giuseppe Scarano